

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo III - Per trattazione delle domande tavolari e rapporti d'ufficio

Art. 10 Rapporto d'ufficio

1. Ogni volta che si manifesta la necessità di operare iscrizioni d'ufficio previste nella legge tavolare, il conservatore presenta rapporto scritto [L.T. [102](#), [104](#)] al giudice tavolare rilevandone gli elementi dal giornale tavolare, dalle iscrizioni del libro maestro e dei registri e dagli atti tavolari.
2. Sulla base del rapporto il giudice tavolare emette il relativo decreto.